



COMUNE DI DELIANUOVA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Piazza G. Marconi – 89012
Tel. 0966/963004 – Fax 0966/963013

Prot. N. 5650

ORDINANZA NR. 19 del 24/10/2019

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA E SAFETY FIERA DI SANT'ARCANGELO – 27 ottobre 2019.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che, come ogni anno, l'ultima domenica del mese di ottobre, che per l'anno in corso coincide con il giorno 27 ottobre p.v., nel quartiere "Paracorio" di questo Comune avrà luogo la "Fiera di Sant' Arcangelo", nella quale occasione si prevede la presenza di un congruo numero di venditori ambulanti che interesserà la Piazza R.Elena e tutta la zona circostante, ossia : Via Umberto I°, Via Algeri ,Via Magenta, Via G.Cantore, Via Mangiavacche ,Via GiovanniXXIII, Via G.D. Romeo.

CONSIDERATO che in occasione della suddetta manifestazione si ritiene opportuno prevedere ogni misura possibile a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana, anche legata al consumo di bevande alcoliche;

RICHIAMATE a riguardo la Circolare del 18/07/2018 n. 11001/1/110(10)emanata dal Ministero dell'Interno e le direttive in merito, esplicitate dalla Prefettura di Reggio Calabria con nota Prot. N. 93846 del 20/07/2018 con cui si invitavano gli Enti Comunali, in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, ad adottare e ad individuare le più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti;

CONSIDERATO, inoltre, il senso unico vigente nel tratto di Via Umberto 1° compreso tra incrocio con Via Giovanni XXIII° e incrocio con Via Carmelia –Via Roma;

VISTO l'art. 7 del vigente Codice della Strada e il Regolamento di Attuazione dello stesso;

VISTO gli artt. 50 commi 3 e 7 e54 del D, Lgs 18 agosto 2000 nr 267 (T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO l'art.50 commi 5 e 7 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267, come modificati dall'art.8, comma 1lett.a) Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n. 14 , coordinato con la Legge di conversione 18 Aprile 2017 n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e l'art. 5 , comma 2 lett. B) dello stesso decreto legge;

RITENUTO necessario nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, definire le misure da approntarsi in termini di *safety*, sulla scorta della valutazione compiuta dagli uffici comunali preposti e di una prima valutazione di rischio, e suggerire le misure di mitigazione dello stesso, come prescritte dalle nuove indicazioni del Ministero dell'Interno volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza;

ORDINA

agli uffici comunali interessati dalle misure da adottare congiuntamente e/o in funzione collaborativa:

- a. di definire ed adottare le misure necessarie alla limitazione del rischio in termini di *safety* così come prescritto dalle nuove direttive del Ministero dell'Interno aventi per oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche", in relazione alla classificazione del rischio calcolato sulle variabili legate all'evento e alla presenza di pubblico;
- b. di predisporre misure di interdizione, al transito di veicoli nelle aree interessate al concentramento del pubblico;
- c. di adottare provvedimenti viabilistici di regolamentazione e chiusura al traffico;
- d. che le attività di vendita degli ambulanti potranno avere inizio dalle ore 8,00 e sino alle ore 20,00 del 27/10/2019 previa interdizione del traffico veicolare;
- e. a chiunque il divieto, è consentita la vendita per asporto, nonché l'introduzione, la detenzione ed il consumo di bevande contenute in recipienti di vetro o di carta privi di tappo.

INOLTRE,

riguardo l'introduzione e consumo di bevande, di qualsiasi gradazione contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità

ORDINA

ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali del settore alimentari, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, (anche titolari di distributori automatici di bevande):

- divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande, contenute in bottiglie o bicchieri di vetro, in lattine o altri contenitori che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;
- divieto di vendita per asporto e somministrazione di alcolici e superalcolici;
- divieto a chiunque, d'introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri in vetro e lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
- divieto a chiunque d'introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;

DISPONE

altresì, che il Dirigente dell'Area 3 Tecnica predisponga quanto di sua specifica competenza e dia ampia diffusione di ciò alla cittadinanza anche mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Che la presente ordinanza sia trasmessa per le rispettive competenze a :

Prefettura di Reggio Calabria;

Stazione Carabinieri di Delianuova;

Questura di Reggio Calabria;

**Servizio di Polizia Locale di Delianuova;
Dirigente Area 3 Tecnica Comune di Delianuova**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgvo 267/2000 che stabilisce le sanzioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

AVVISA

La mancata osservanza delle disposizioni inerenti alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500 ai sensi del art. 7 bis del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della vigente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 24/10/2019

**PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to (Giannelli - Buda)**